

Sentenza n. 242 del 2005 (Interventi finanziari statali di potenziamento del capitale delle imprese medio-grandi)

Con la sentenza n. 242 del 2005, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi da 106 a 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004*), nella parte in cui non prevede che l'approvazione ad opera del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi finanziari ivi indicati debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Tali disposizioni – censurate dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione – istituiscono e disciplinano un Fondo rotativo nazionale gestito dalla Società Sviluppo Italia per effettuare interventi temporanei di potenziamento del capitale di imprese medio-grandi che presentino nuovi programmi di sviluppo, anche attraverso la sottoscrizione di quote di minoranza di fondi immobiliari chiusi che investono in esse.

Secondo la ricorrente, la disciplina impugnata sarebbe viziata da illegittimità costituzionale in quanto le provvidenze in essa previste non troverebbero giustificazione in base al titolo di intervento statale *ex* articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost., concernente la tutela della concorrenza, poiché la relativa modestia delle risorse stanziare escluderebbe che esso possa essere classificato come uno strumento di politica economica idoneo ad incidere sull'equilibrio economico generale e sullo sviluppo dell'intero Paese. Il mancato coinvolgimento delle Regioni nella parte relativa alla programmazione degli interventi sarebbe, altresì, lesivo delle attribuzioni regionali nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Secondo la Corte, nel caso di specie non si opera nell'ambito della tutela della concorrenza, neppure a volerla intendere in senso dinamico, dal momento che gli interventi previsti sono finalizzati semplicemente ad agevolare una maggiore capitalizzazione di alcune imprese medio-grandi, con una ricaduta necessariamente limitata e solo indiretta sull'attività economica e sui settori produttivi. Ma in materie affidate alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni, il legislatore statale può, nel rispetto di determinate condizioni, attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 Cost. Ed è ciò che avviene con la disciplina in esame, la quale opera l'attribuzione a livello statale di una funzione amministrativa di temporaneo sostegno finanziario a determinate imprese produttive per evidenti finalità di politica economica, per il raggiungimento delle quali appare strutturalmente inadeguato il livello regionale, al quale

sfugge una valutazione d'insieme. *Tuttavia, come già chiarito da questa Corte, la "chiamata in sussidiarietà" di funzioni che costituzionalmente spettano alle Regioni comporta anche la necessità che lo Stato coinvolga sostanzialmente le Regioni stesse, «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.* (Considerato in diritto n. 7)

Nel caso in esame, manca ogni tipo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio delle funzioni attratte in sussidiarietà allo Stato; da qui la necessità di integrare il comma 110 dell'articolo 4 con la previsione della previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Dott. ssa Paola Garro